

D'AMICO

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

20050.09

17 SET. 2009



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Oggetto

LAVORO

R.G.N. 18425/2006

Cron. 20050

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente - Ud. 08/07/2009
- Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere - PU
- Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
- Dott. PAOLO STILE - Rel. Consigliere -
- Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -



ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 18425-2006 proposto da:

SEMARPO SERVIZI MARITTIMI E PORTUALI S.R.L., in
 persona del legale rappresentante pro tempore,
 elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO
 EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato
 SCOGNAMIGLIO RENATO, che la rappresenta e difende
 unitamente all'avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO, giusta
 mandato a margine del ricorso;

2009
2405

- *ricorrente* -

contro

, elettivamente domiciliato in ROMA,
 VIA EZIO 12, presso lo studio dell'avvocato D'AMICO

LICIA, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al controricorso;

- **controricorrente** -


avverso la sentenza n. 562/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/06/2005 R.G.N. 9372/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO;

udito l'Avvocato D'AMICO LICIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASSIMO FEDELI, che ha concluso ~~p~~ per il rigetto del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore-Giudice del Lavoro di Roma, conveniva in giudizio la s.r.l. SEMARPO esponendo: - di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 17 aprile 1987 al 27 gennaio 1994 con mansioni di comandante di rimorchiatore; - di avere ricevuto dalla società datrice di lavoro lettera in data 21 gennaio 1994 con cui gli veniva contestata l'inidoneità alla conduzione del rimorchiatore "Pantera", nonostante i ripetuti corsi di addestramento e, contestualmente, era sospeso in via cautelare dal servizio; - di essere stato licenziato con lettera in data 27 gennaio 1994; - che il licenziamento, se qualificato come disciplinare, era radicalmente nullo e/o illegittimo per essere stata omessa l'affissione del codice disciplinare, per genericità ed imprecisione della contestazione e, comunque, per non essere stata sospesa l'irrogazione della sanzione in attesa della convocazione del collegio arbitrale come richiesto da esso ricorrente; - che, in ogni caso, il licenziamento era privo di giusta causa e, se intimato per giustificato motivo, era comunque illegittimo in quanto esso ricorrente (quale comandante) avrebbe potuto essere impiegato su altri rimorchiatori più "tradizionali".

Il ricorrente chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la nullità e/o l'illegittimità del cennato licenziamento con conseguente reintegra nel posto di lavoro e risarcimento del danno.

Si costituiva in giudizio la s.r.l. SEMARPO, che impugnava integralmente la domanda e ne chiedeva il rigetto.

L'adito Giudice del Lavoro - espletato l'interrogatorio delle parti - accoglieva il ricorso e dichiarava l'illegittimità del licenziamento, ordinando la reintegrazione del ricorrente e la condanna della società convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate fino alla reintegra con rivalutazione, interessi legali e spese; ma - su impugnativa della società soccombente e ricostitutosi il contraddittorio -

il Tribunale di Roma (quale Giudice del Lavoro di secondo grado), dopo avere ammesso ed espletato prova testimoniale, accoglieva l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta dal

Con sentenza n. 13194/2003 la S.C. cassava l'impugnata sentenza, respingendo il primo ed il secondo motivo di ricorso e accogliendo il terzo ed il quarto motivo, rinviando la causa alla Corte di Appello di Roma.

Con atto depositato il 28.10.2003 _____ riassumeva il giudizio dinanzi a detta Corte, chiedendo l'accoglimento della domanda.

Parte appellata si costituiva per resistere, chiedendo la conferma della sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Roma in grado di appello, con il definitivo rigetto della domanda del _____, in via subordinata svolgeva istanze istruttorie.

Con sentenza del 25 gennaio-14 giugno 2005, l'adita Corte di Appello di Roma, ritenuto, sulla base della espletata istruttoria, che non era stata raggiunta la prova di un comportamento negligente posto in essere dal _____, che potesse giustificare il licenziamento, dichiarava l'illegittimità dello stesso, ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento alla effettiva reintegrazione sulla base dell'ultima retribuzione globale percepita, da esse detratta la somma di lire 16.140.000, pari a € 8.335,61, oltre accessori.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la S.r.l. SEMARPO – Servizi Marittimi e Portuali con due motivi, ulteriormente illustrati da memoria *ex art.* 378 c.p.c.

Resiste Principio _____ con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente precisato che, in punto di fatto, la Corte di merito ha accertato che la società SEMARPO è concessionaria del servizio di assistenza all'attracco delle petroliere alle piattaforme del terminale petrolifero di Roma, situato al largo del porto di Fiumicino; che nel mese di aprile del 1993 entrò in servizio un



rimorchiatore di nuova concezione, con moderna tecnologia, denominato "Pantera", che comportava per il suo utilizzo manovre diverse da quelle di un rimorchiatore tradizionale; che con lettera del 21.1.1994 la società datrice di lavoro contestava al [redacted] che, pur avendolo affiancato ai colleghi comandanti già esperti nella guida del nuovo rimorchiatore, dopo il periodo di pratica svolto dal gennaio all'aprile del 1993, egli si era "mostrato totalmente inadatto alla manovra" e che, nonostante la piena disponibilità dimostrata dai colleghi, non si sarebbero notati progressi sia pur minimi nella guida del mezzo, divenuto ormai fondamentale per l'attività aziendale; che il [redacted] rispondeva ricordando che aveva potuto usufruire al contrario dei colleghi di un periodo di tempo inferiore per l'apprendimento della tecnica di guida del nuovo mezzo, essendo stato assente dal servizio per alcuni mesi a causa di un infortunio.

Va ancora puntualizzato che questa Corte, con la sentenza n. 13194/2003, ha accolto il ricorso per cassazione proposto dal [redacted], ritenendo che il licenziamento disposto da SEMARPO, nei confronti del lavoratore, era imputato al titolo di giustificato motivo soggettivo, ma il Giudice di appello non aveva considerato che incombeva sul datore di lavoro la prova della negligenza imputata al [redacted] riguardo alla conduzione del rimorchiatore Pantera, ragion per cui la sentenza appariva carente di motivazione.

Più in dettaglio, secondo la sentenza rescindente, la decisione del Tribunale di Roma doveva essere riformata per aver espresso un giudizio perentorio e non sufficientemente motivato sulla legittimità del licenziamento per scarso rendimento, senza dare conto del grado di diligenza richiesto per la prestazione e di quello usato dal lavoratore, senza considerare se il lavoratore si fosse sottratto ad un ulteriore periodo di apprendimento, se potesse essere adibito al comando in via esclusiva di altri rimorchiatori in dotazione alla società e se tale ipotesi fosse a suo tempo incompatibile con l'organizzazione aziendale e troppo gravosa per il

datore di lavoro. E pertanto affermava il principio di diritto che «nel licenziamento “per scarso rendimento del lavoratore”, rientrante nel tipo del licenziamento “per giustificato motivo soggettivo”, il datore di lavoro - a cui spetta l'onere della prova - non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l'oggettiva sua esigibilità, ma deve anche provare che la causa di esso derivi da colpevole negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore nell'espletamento della sua normale prestazione. Nella valutazione delle relative risultanze probatorie dovrà tenersi conto - alla stregua di un bilanciamento dei principi costituzionali sanciti dagli artt. 4 e 41 Cost. - del grado di diligenza normalmente richiesto per la prestazione lavorativa e di quello effettivamente usato dal lavoratore, nonché dell'incidenza dell'organizzazione complessiva del lavoro nell'impresa e dei fattori socio-ambientali».

Tanto chiarito, va osservato che, con il primo articolato motivo di ricorso, la società SEMARPO, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 3 l. n. 604/1966, 1218, 1223, 2697 c.c. e 115 c.p.c. nonché carenza e contraddittorietà della motivazione, assume che la Corte di merito sarebbe incorsa in errore nel ritenere non raggiunta la prova del comportamento negligente del , nonostante fossero acquisite agli atti le prove testimoniali di dipendenti SEMARPO che, al contrario, avevano dichiarato che il non sapeva e non voleva condurre il rimorchiatore Pantera.

Il motivo, così sinteticamente esposto, non merita accoglimento.

Come sopra chiarito e come osservato dal Giudice *a quo*, questa Corte ha ritenuto che il licenziamento in oggetto sia da classificarsi nella categoria dei licenziamenti per scarso rendimento e che per ritenere la legittimità o meno del provvedimento espulsivo la società datrice di lavoro deve provare in primo luogo il comportamento negligente del lavoratore.

Senonché –ad avviso della Corte territoriale- detta prova non è stata fornita.

Il Giudice di appello ha, infatti, osservato che dall'esame complessivo della prova testimoniale era emerso che tutti i comandanti compreso il _____ avevano effettuato un periodo di addestramento all'utilizzo del nuovo rimorchiatore, al termine del quale erano stati tutti adibiti alla guida del mezzo ad eccezione del _____, vittima di un infortunio in data 15.4.1993, rientrando in servizio nel settembre 1993 ed usufruendo successivamente al suo rientro di un ulteriore periodo di addestramento, in cui veniva affiancato da altri comandanti. In detto periodo si verificò un episodio, peraltro riferito dallo stesso _____, nel ricorso di primo grado, nel quale ebbe a trovarsi in una situazione di difficoltà, senza peraltro danno alcuno, difficoltà risolta con l'intervento del collega Scozzari.

Ha osservato ancora il Giudice *a quo* che dai prospetti prodotti risultava che il _____ era stato inserito regolarmente nei turni di manovra dei due rimorchiatori della società l'Ariete ed il Pantera, senza sostituzione alcuna; e che, d'altra parte, era pacifico che la società si era avvalsa di due rimorchiatori, l'Ariete per guardia fluviale ed il Pantera per l'accompagnamento delle navi, mentre un terzo, c.d. Aretino, risultava funzionalmente adibito a coprire situazioni di emergenza.

Ha, quindi, esaminato partitamente le deposizioni dei testi escussi, pervenendo con ragionata valutazione complessiva alla conclusione che non sussisteva prova di comportamento negligente posto in essere dal _____, che potesse giustificare il suo licenziamento, sicché del tutto ridondante risulta l'affermazione –anch'essa contestata in questa sede dalla ricorrente- secondo cui la sua prestazione lavorativa poteva, peraltro, essere utilizzata comunque dalla società poiché era stato concordemente riferito dalle parti l'uso di altri due rimorchiatori oltre il "Pantera" da parte della società.

Va a tal proposito rammentato che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 n.5 codice di procedura civile, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile un mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte: infatti la citata disposizione non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento ed all'uopo valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione. Costituisce, del resto, insegnamento consolidato di questa Corte che il giudice del merito non è tenuto ad analizzare singolarmente le deposizioni dei testimoni, essendo sufficiente che la decisione sia fondata sugli elementi che egli reputi pertinenti ed attendibili. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 17 luglio 2001 n. 9662, 3 marzo 2000 n. 2404).

Il giudice di appello, nella specie, dopo avere esaminato il materiale probatorio acquisito, ha concluso, con valutazione insindacabile in questa sede di legittimità, che il comportamento posto in essere dal lavoratore non era tale da giustificare il licenziamento e, pertanto, ne ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro con condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno del



licenziamento a quello di effettiva reintegrazione sulla basee dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita e con detrazione della somma di £ 16.140.000, pari ad € 8,335,61 percepita dal _____ come reddito da lavoro (v. modello 740 redditi 1996 prodotto), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Né il *quantum* così determinato appare suscettibile di ulteriore riduzione, come dedotto con il secondo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per l'omessa pronuncia su una questione dedotta nel ricorso in appello.

Sostiene in proposito la ricorrente che, come eccepito fin dalla comparsa costitutiva, il danno consistito nelle retribuzioni non percepite dal _____ era stato aggravato in misura rilevante dalla dilatazione dei tempi processuali, dipesa dalla declaratoria di nullità della procura alle liti rilasciata per il primo ricorso introduttivo del giudizio e dunque da un fatto imputabile al lavoratore.

Ritiene il Collegio che la deduzione, in quanto priva del requisito dell'autosufficienza non possa trovare accoglimento.

Per quanto esposto il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in € 27,00 _____, oltre € 2.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA.

Roma 8 luglio 2009.

Il Consigliere est.



Il Presidente



IL CANCELLIERE



Depositato in Cancelleria



oggi, 17 SET. 2009

IL CANCELLIERE



ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI ALTRA TASSA O DIRITTO AL TITOLO DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-75 N. 333

N.1 COPIA: Legale
DIRITTI €ur: 0
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: D AMICO
IL: 16/10/2009

Numero: 20050

Anno: 2009

Civile

N.1 COPIA: Legale
DIRITTI €ur: 0
BOLLI N.: 0
DAL SIG.: scognamiglio
IL: 25/09/2009